




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 224 e abb.-A

Modifiche alla disciplina delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico

N. 118 – 2 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 224 e abb.-A

Modifiche alla disciplina delle deroghe riguardanti
l'accesso al trattamento pensionistico

N. 118 – 2 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 224

Titolo breve: **Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico**

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissioni di merito: XI Commissione

Relatori per le Commissioni di merito:

Gruppo:

Relazione tecnica: presente
riferita al testo dell'emendamento 1.100 del Governo

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

ARTICOLO 1	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA	3
ARTICOLO 2	6
ESTENSIONE PLATEA LAVORATORI SALVAGUARDATI.....	6
ARTICOLO 3	11
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI VOLONTARI	11
ARTICOLO 4	11
DISPOSIZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA	11
ARTICOLO 4 , COMMI 3 E 4	14
COPERTURA FINANZIARIA	14

PREMESSA

Il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, riformulando l'articolo 22 del DL 95/2012, nonché l'articolo 11 del DL 102/2013, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al pensionamento.

È oggetto del presente dossier il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 1° luglio 2014.

Con riferimento all'emendamento 1.100 del Governo, interamente modificativo del testo originario, è stata presentata una relazione tecnica, che la Ragioneria generale dello Stato ha positivamente verificato subordinatamente a talune condizioni.

Dette condizioni risultano recepite nel testo in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 6 (innalzamento dei limiti di spesa) ed all'articolo 4 (ridefinizione degli importi complessivi delle misure in favore dei soggetti salvaguardati e degli importi del c.d. Fondo per gli esodati).

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari relativi al testo, come modificato dalla Commissione di merito.

In sintesi: l'articolo 1 ridefinisce taluni contingenti di lavoratori precedentemente salvaguardati dai requisiti pensionistici di cui alla cosiddetta riforma Fornero, riducendo i limiti precedentemente fissati con conseguenti risparmi di spesa utilizzati a parziale copertura dei maggiori oneri inerenti i successivi articoli 2 e 4; l'articolo 2 amplia la platea dei lavoratori salvaguardati con conseguenti maggiori oneri; l'articolo 3 introduce interpretazione autentica di norme in materia di versamenti contributivi volontari e l'articolo 4 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica

Le norme intervengono in materia di salvaguardia pensionistica, modificando l'articolo 22, comma 1, del DL 95/2012.

Si ricorda che l'articolo 22, comma 1, del DL 95/2012 salvaguarda una serie di categorie tra cui i soggetti collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all'accesso al pensionamento, secondo la disciplina previgente, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ancorché, alla data del 4 dicembre 2011, non risultavano ancora collocati in mobilità [comma 1, lettera a)].

Le modifiche, in considerazione del limitato utilizzo (secondo quanto testualmente riportato), prevedono quanto segue:

- individuano con destinatari delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del DL 95/2012, in luogo dei soggetti sopra indicati (soggetti collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all'accesso al pensionamento, secondo la disciplina previgente, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità), i soggetti percettori, entro 15 giorni successivi all'entrata in vigore della provvedimento in esame, del trattamento di cassa integrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità, oppure siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. I nominativi dei soggetti in esame devono essere comunicati al Ministero del lavoro entro il 31 dicembre 2014;
- riducono il limite numerico complessivo dei soggetti ammessi alla salvaguardia ai sensi dell'articolo 22 del DL 95/2012, da 55.000 a 35.000 unità;
- riducono l'onere complessivo derivante dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati, di cui all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 225/2012 (Legge di stabilità 2013), in ragione di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 1, commi 1-3).

Le disposizioni modificano altresì, sempre in considerazione del limitato utilizzo, l'articolo 11 del DL 102/2013, in materia di ampliamento della salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento.

Si ricorda che l'articolo 11 del DL 95/2012 salvaguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo oppure, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Le norme in esame riducono il limite numerico complessivo dei soggetti autorizzati alla salvaguardia da 6.500 a 2.500 unità. Il limite massimo di spesa annuale viene altresì diminuito da 151 milioni a 77 milioni di euro per l'anno 2014, da 164 a 83 milioni di euro per l'anno 2015, da 124 a 63 milioni di euro per l'anno 2016, da 85 milioni a 43 milioni di euro per l'anno 2017, da 47 milioni a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e da 12 milioni a 6 milioni di euro per l'anno 2019. Conseguentemente, l'onere complessivo derivante

dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati, di cui all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 225/2012 (Legge di stabilità 2013), viene ridotto di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019 (articolo 1, comma 4).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, i lavoratori con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 in sede governativa e finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali sono inclusi nelle norme della salvaguardia a condizione che siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità o percettori, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma, del trattamento di cassa integrazione straordinaria e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità. La disposizione intende limitare il periodo a disposizione delle aziende per dare seguito ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali. Conseguentemente, è stato ridotto il contingente numerico di 20.000 unità. Si è stimato che i risparmi inizino dal 2016 in considerazione del fatto che le prime decorrenze di trattamenti pensionistici con requisiti *ante* L. 214/2011, avvengano dopo un congruo periodo di mobilità;
- relativamente all'articolo 1, comma 4, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS conseguono economie per 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al DL 95/2012 (articolo 22) quantificava, nel limite complessivo di 55.000 unità di lavoratori salvaguardati, la seguente maggiore spesa pensionistica, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare:

	<i>(milioni di euro)</i>								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maggiore spesa pensionistica			190	590	1.050	1.180	840	255	35

La RT calcolava i maggiori oneri derivanti dall'anticipo del pensionamento, oltre che con riferimento alla platea dei beneficiari, anche sulla base dei seguenti parametri:

- importo medio prestazione (euro 2014): circa 23.500 euro;
- anticipo del pensionamento distribuito nel periodo 2014-2020 (per il 2014, in particolare, la relazione tecnica stima l'accesso al pensionamento per 15.000/15.500 soggetti).

Si ricorda altresì che la relazione tecnica del DL 102/2013 (articolo 11) quantificava, nel limite di 6.500 unità di lavoratori salvaguardati, i seguenti maggiori oneri come segue:

<i>(milioni di euro)</i>								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maggiore spesa pensionistica		151	164	124	85	47	12	0

Al riguardo, si rileva che le norme in esame riducono i limiti - in termini di numero massimo di soggetti interessati e dei relativi importi massimi di spesa – riguardanti taluni interventi già previsti in materia di salvaguardia di specifiche categorie di lavoratori dai requisiti pensionistici introdotti con la cosiddetta “riforma Fornero”. Per quanto attiene alle modifiche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera *a*) del DL 95/2012, la RT specifica che la disposizione è volta a limitare il periodo a disposizione delle aziende per dare seguito ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali. In proposito appare necessario acquisire maggiori elementi circa le modalità di definizione della nuova platea degli aventi diritto, ridotta da 55.000 a 35.000 unità. In particolare, andrebbe chiarito se – come sembrerebbe evincersi dalla RT - il limitato utilizzo riguardi solamente la specifica categoria di beneficiari oggetto della novella all’art. 22 citato, ovvero riguardi anche altre categorie di potenziali destinatari della medesima disciplina.

In particolare, in merito alla sostituzione, mediante novella legislativa, della categoria di destinatari prevista dal vigente testo dell’art. 22 con quella dei lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che cessano dal lavoro entro il 30 dicembre 2016 ovvero siano già cessati dal lavoro e collocati in mobilità, andrebbero acquisiti elementi al fine di escludere che possano determinarsi effetti finanziari connessi ad un eventuale contenzioso o comunque alla necessità di reperire risorse per la salvaguardia dei soggetti originariamente previsti.

ARTICOLO 2

Estensione platea lavoratori salvaguardati

Le norme consentono l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti pensionistici e di decorrenze per l’accesso al pensionamento, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011, ai seguenti soggetti:

- nei limiti di 5.500 unità, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011,

cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano i requisiti previgenti alla “riforma Fornero” entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità oppure anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo. Per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità [comma 1, lettera *a*) e comma 2];

- nei limiti di 12.000 unità, ai lavoratori che versano contributi volontari, di cui all’articolo 1, comma 194, lettere *a*), ed *f*), della L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente la “riforma Fornero”, entro il 48mo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato DL 201/2011 [comma 1, lettera *b*)].

L’articolo 1, comma 194, lettere *a*) ed *f*), della L. 147/2013 riguarda rispettivamente i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 (anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) e i lavoratori che non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile al 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- nei limiti di 8.800 unità, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, di cui all’articolo 1, comma 194, lettere *b*), *c*) e *d*), della L. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente la “riforma Fornero”, entro il 48mo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato DL 201/2011 [comma 1, lettera *c*)];

L’articolo 1, comma 194, lettere *b*), *c*) e *d*), della L. 147/2013 riguarda rispettivamente: lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 oppure tra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo; lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;

- nei limiti di 1.800 unità, ai lavoratori con familiari disabili, di cui all’articolo 24, comma 14, lettera *e*-ter), del DL 201/2011, i quali perfezionano i

requisiti entro il 48mo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto [comma 1, lettera d)].

L'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del DL 201/2011 riguarda i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo o aver fruito di permessi per motivi di assistenza a familiari disabili, i quali perfezionino i requisiti previgenti la riforma entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata del DL 201/2011. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014;

- nei limiti di 4.000 unità, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti, secondo la disciplina previgente la “riforma Fornero”, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto [comma 1, lettera e)].

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della provvedimento in esame (comma 3).

Ai fini della presentazione delle domande si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dai nuovi requisiti pensionistici. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio. Qualora da detto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento (commi 4 e 5)

I sopra elencati benefici pensionistici sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e entro i limiti massimi di spesa – come modificati dalla Commissione di merito - di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente gli importi complessivi derivanti dalle misure in favore dei soggetti salvaguardati, di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, sono corrispondentemente incrementati per gli importi sopra citati (comma 6).

Le modifiche dei predetti limiti derivano dal recepimento delle condizioni poste dalla RGS per la positiva verifica della RT.

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- per quanto attiene al comma 1, lettera a), si includono nella salvaguardia, nei limiti di 5.500 soggetti, i lavoratori in mobilità ordinaria con accordi al 31 dicembre 2011 e cessazione dell'attività lavorativa entro il 30 settembre 2012 che maturano i requisiti pensionistici *ante* L. 214/2011 entro la fine della

mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari in deroga alla normativa vigente, entro 12 mesi dalla fine della stessa;

- relativamente al comma 1, lettera *b*), si includono nella salvaguardia, nei limiti di 12.000 soggetti, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti entro il 4 dicembre 2011 che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente alla riforma Fornero, tra il trentasettesimo e il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011. I soggetti interessati non devono essere rioccupati a tempo indeterminato;
- con riferimento al comma 1, lettera *c*), si includono nella salvaguardia, nei limiti di 8.800 soggetti, i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 ovvero lavoratori cessati con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 con decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, tra il trentasettesimo e il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,. I soggetti interessati non devono essere rioccupati a tempo indeterminato;
- per quanto attiene al comma 1, lettera *d*), si includono nella salvaguardia, nei limiti di 1.800 soggetti, i soggetti che, nell'ambito della categoria di cui alla lettera *e-ter*) dell'articolo 24, comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, entro il 48mo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La platea si incrementa di 1.800 soggetti (rispetto ai 2.500 già previsti) comprendendo anche coloro che, sulla base delle prime risultanze gestionali del monitoraggio previsto, rimarrebbero esclusi dal contingente delle 2.500 unità;
- relativamente al comma 1, lettera *e*), si includono, nei limiti di 4.000 soggetti i lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 2007 e il 2011 non rioccupati a tempo indeterminato che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011, entro il 48mo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- con riferimento al complesso degli oneri di cui all'articolo 2 in esame, le disposizioni, che interessano un limite massimo numerico di 32.100 soggetti, comportano, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, maggiori oneri per la

finanza pubblica pari a 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il limite massimo di spesa.

Al riguardo, si rileva che le norme in esame sono volte a estendere la salvaguardia dai requisiti pensionistici della cosiddetta "riforma Fornero" ad altre categorie di lavoratori, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta estensione è ricompresa, come già avvenuto per altri interventi normativi di analogo tenore, nell'ambito di un doppio vincolo, corrispondente a una platea massima di beneficiari, definita in 32.100 unità e a limiti di spesa annui, dal 2014 al 2019, espressamente indicati nella disposizione. Ciò detto, appare necessario acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti.

In particolare, si fa riferimento all'importo medio annuo delle pensioni erogate e all'entità numerica dei contingenti massimi annui che raggiungerebbero i requisiti per l'accesso alla pensione secondo i criteri previgenti alla riforma di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011.

Detti elementi appaiono necessari ai fini di una verifica della congruità dei limiti indicati dal testo, come modificati dalla Commissione di merito al fine di recepire le condizioni poste dalla RGS.

In particolare, rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento 1.100, il limite di spesa relativo all'annualità 2017 è stato incrementato di 24 milioni di euro, il limite relativo al 2018 di 100 milioni di euro e il limite relativo al 2019 di 30 milioni di euro¹.

Relativamente alle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che le stesse siano sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.1.100.72 del Relatore.

ARTICOLO 3

Interpretazione autentica in materia di versamenti contributivi volontari

Normativa vigente : L'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto la salvaguardia dai requisiti pensionistici previgenti alla riforma Fornero per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del DL 201/2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni vigenti, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

Le norme forniscono l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della L. 147/2013, specificando che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni vigenti, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011 (comma 1).

Per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della L. 147/2013, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011 (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono dirette a chiarire l'applicazione di norme vigenti e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, attesa la natura interpretativa delle disposizioni e i conseguenti effetti retroattivi, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le disposizioni possano determinare il rischio di un contenzioso, con conseguenti effetti finanziari.

ARTICOLO 4

Disposizioni di copertura finanziaria

Le norme rideterminano complessivamente, anche in coerenza con le condizioni poste dalla RGS, gli importi di cui all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012,

corrispondenti ai nuovi oneri programmati per tutte le misure di salvaguardia, comprese quelle contenute nel provvedimento in esame (comma 1).

Viene altresì incrementata l'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012², in ragione di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2).

Le norme provvedono inoltre alla copertura dell'onere, derivante dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 2 del presente provvedimento, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 come segue:

- quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1³;
- quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 3).

La **relazione tecnica** reca la seguente tabella, riferita al testo originario dell'emendamento del Governo 1.100, che sintetizza gli effetti finanziari delle norme in esame⁴:

² Il Fondo è destinato a interventi in favore di categorie di soggetti cui è riconosciuta, entro specifici contingenti, l'applicazione della disciplina previgente la riforma c.d. Fornero (articolo 24 del DL 201/2011).

³ A titolo informativo, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, dell'ulteriore testo unificato AC 249 ed altri, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola, provvede alla copertura dei relativi Agli oneri, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni per l'anno 2018, parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 228/2012. Tale provvedimento non ha ancora completato l'iter in sede referente.

⁴ La tabella, contenuta nella RT riferita esclusivamente all'emendamento 1.100 del Governo, non tiene conto dei subemendamenti approvati in sede referente che hanno – da un lato – incrementato i limiti di spesa pensionistica, di cui all'articolo 2, comma 6, in ragione di 24 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e – dall'altro lato – corrispondentemente ridotto per le medesime annualità l'incremento del Fondo per gli esodati (articolo 1, comma 235, della L. 225/2012), di cui all'articolo 4, comma 2.

(milioni di euro)

	Minori oneri		Maggiori oneri					
	Art. 1, Co. 1-3	Art. 1, Co. 4	Art. 1-bis, Co. 1, lett. a) Mobilità ordinaria	Art. 1-bis, Co. 1, lett. b) Contributi volontari	Art. 1-bis, Co. 1, lett. c) Cessati	Art. 1-bis, Co. 1, lett. d) Familiari disabili	Art. 1-bis, Co. 1, lett. e) Cessati a tempo determ.	Art. 2, Co. 2,
	Rideterminazione numero soggetti ex art. 23 DL 95/12	Rideterminazione numero soggetti ex art. 11 DL 102/13	Estensione di un anno del periodo maturazione diritto alla decorrenza con normativa previgente					Rifinanziamento Fondo esodati
2014	0	74	4	0	0	1	29	31
2015	0	81	19	53	87	3	43	0
2016	198	61	58	121	144	7	40	0
2017	380	42	74	112	134	14	26	67
2018	495	23	53	108	116	16	22	215
2019	240	6	37	107	36	16	22	43
2020	351	0	24	93	0	16	11	0
2021	0	0	13	34	0	16	2	0
2022	0	0	4	0	0	16	0	0
2023	0	0	0	0	0	16	0	0

La tabella pertanto non tiene conto del subemendamento approvato in sede referente, che recepisce le condizioni poste dalla RGS. Tale subemendamento ha – da un lato – incrementato i limiti di spesa pensionistica, di cui all'articolo 2, comma 6, in ragione di 24 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e – dall'altro lato – corrispondentemente ridotto per le medesime annualità l'incremento del Fondo per gli esodati (di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 225/2012), di cui all'articolo 4, comma 2.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, ribadita la necessità di acquisire elementi a sostegno della nuova determinazione dei limiti di spesa indicati rispetto a quelli cui fa riferimento la RT, si osserva che le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame prevedono, oltre alla parziale riduzione del Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione, l'utilizzo delle economie rivenienti dalla rimodulazione dei limiti di spesa previsti da precedenti misure di salvaguardia ai sensi dell' articolo 1 del provvedimento in esame. In proposito, si rimanda alle considerazioni già espresse con riferimento a tale articolo.

ARTICOLO 4 , commi 3 e 4

Copertura finanziaria

Al riguardo, con riferimento alle economie derivanti dall'articolo 1 utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 3, lettera *a*), si ricorda che le stesse conseguono alla ridefinizione in riduzione, per effetto delle modifiche normative introdotte, del contingente dei lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012 e del numero dei lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013. Tali economie ammontano, complessivamente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla proposta emendativa del Governo con la quale è stata introdotta la disposizione in esame, a 74 milioni di euro per il 2014, a 81 milioni di euro per il 2015, a 259 milioni di euro per il 2016, a 422 milioni di euro per il 2017, a 518 milioni di euro per il 2018 a 246 milioni di euro per il 2019 e a 35 milioni di euro per il 2020. Si ricorda che le somme cui i risparmi si riferiscono sono iscritte nel capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica.

Con riferimento alle risorse utilizzate ai sensi del comma 3, lettera *b*) - nella misura di 137 milioni di euro nel 2015, di 119 milioni di euro nel 2016, di 93 milioni di euro nel 2010, di 49 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4 milioni di euro nell'anno 2022 - a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230- stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), appare opportuno che il Governo confermi che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.